



ALLEGATO A alla Dgr n. 211 del 03 marzo 2016

pag. 1/11

PIANO REGIONALE DI ERADICAZIONE DELLA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI, LEUCOSI BOVINA E DELLA BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

PREMESSA

A seguito di acquisizione dell'accreditamento comunitario, negli allevamenti di bovini della Regione Veneto si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 che attua la direttiva 97/12/CE e la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e quanto previsto dall'O.M. 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica".

Per quanto non specificato dalla presente delibera e dalle norme sopra riportate, in relazione alle misure restrittive da applicare agli allevamenti in cui sia stata confermata la positività alle malattie, si fa riferimento alle norme di seguito citate:

- Decreto del Ministro della Sanità 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1995 n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 2 maggio 1996 n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;
- O.M. 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica.

L'introduzione di capi bovini nelle aziende venete avviene esclusivamente nel rispetto delle succitate norme. Le movimentazioni degli animali in partenza dal territorio regionale o nell'ambito dello stesso possono avvenire senza alcun obbligo di controllo sanitario (prove diagnostiche) in pre-moving.

Sempre ai sensi della norma comunitaria, il raggiungimento di elevati livelli sanitari permette all'Autorità competente di definire piani con ampia discrezionalità delle modalità di controllo.

È comunque assodato che il mantenimento del livello di accreditamento richiede l'attuazione di programmi mirati, basati su una corretta analisi della situazione epidemiologica e su una costante valutazione delle situazioni di rischio derivanti dalle movimentazioni di animali da territori a rischio.

Il "Piano regionale di controllo e eradicazione della Tubercolosi, Brucellosi bovina, Leucosi e Brucellosi ovi-caprina" è strutturato tenendo conto dei presupposti sopra riportati.

Per motivi di chiarezza, nella tabella sotto riportata vengono riassunte le tempistiche relative ai controlli. Per quanto attiene le modalità di controllo, si rimanda ai capitoli di riferimento delle singole malattie.

TUBERCOLOSI BOVINA	Prove intradermiche sul 20% delle aziende ogni anno in modo che nell'arco di 5 anni tutto il patrimonio bovino sia stato testato. Gli allevamenti che effettuano la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto, devono essere sottoposti a controllo a cadenza annuale.
BRUCELLOSI BOVINA	Prove (sul latte o sul sangue) sul 20% delle aziende ogni anno in modo che nell'arco di 5 anni tutto il patrimonio bovino sia stato testato. Gli allevamenti che effettuano la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto, devono essere sottoposti a controllo a cadenza annuale.
LEUCOSI	Prove (sul latte o sul sangue) sul 20% delle aziende ogni anno in modo che nell'arco di 5 anni tutto il patrimonio bovino sia stato testato.
BRUCELLOSI OVI-CAPRINA	Prove a cadenza biennale sugli allevamenti stanziali, per gli allevamenti transumanti i controlli vengono effettuati ogni anno sia in fase di monticazione sia in fase di demonticazione.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'

TUBERCOLOSI

REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

Per il mantenimento della qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da TBC devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- Ogni anno tutti i bovini di età superiore ai 42 giorni, in almeno il 20% degli allevamenti da riproduzione, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova intradermica nei confronti della tubercolosi. Nell'arco dei 5 anni tutti gli allevamenti dovranno essere testati.
- **Gli allevamenti che effettuano la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto, devono essere sottoposti a controllo ogni anno.**
- La percentuale di allevamenti bovini di cui è confermato che siano stati infetti da tubercolosi non ha superato lo 0,1% annuo del totale degli allevamenti negli ultimi 6 anni e almeno il 99,9% degli allevamenti è stato dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi ogni anno, negli ultimi 6 anni; il calcolo di quest'ultima percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno.
- Esiste un sistema di identificazione che consente di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento n.1760/2000/CE e successive modifiche.
- Tutti i bovini macellati sono sottoposti a un'ispezione ufficiale post-mortem.
- Sono rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi.

MISURE PREVISTE PER GLI ANIMALI SOSPETTI D'INFEZIONE O INFETTI

STAMPING OUT

Ai sensi dell'O.M.28 maggio 2015, è previsto l'abbattimento totale dei capi presenti in allevamento:

- Quando la percentuale dei capi positivi ai test diagnostici supera il valore soglia del 20%

Dovrà essere valutato l'abbattimento totale tenendo conto:

- Del manifestarsi di una coda di infezione persistente nell'allevamento. Tale opzione deve essere messa in atto dal Servizio Veterinario dell'Az.-ULSS, sentito il parere della Regione, in base alla situazione epidemiologica e a seguito di valutazione dello stato sanitario dell'azienda nel corso dei sei anni precedenti e delle movimentazioni degli animali.
- Se, pur in presenza di una prevalenza compresa tra 1 e 20%, a seguito delle prove intradermiche effettuate negli otto mesi successivi al primo abbattimento si manifestano ulteriori casi positivi (mancata chiusura del focolaio).

UTILIZZO GAMMA INTERFERON

In considerazione della sensibilità attribuita alla prova del gamma interferon, si deve utilizzare questa metodica nel caso in cui la prevalenza dell'infezione, tramite intradermotubercolizzazione, si attesti al di sotto della soglia prevista per l'applicazione dello stamping-out.

La scelta dell'utilizzo del gamma interferon al di sotto del 20% di casi positivi può consentire, in alcuni casi, di ripristinare le qualifiche di allevamento ufficialmente indenne in tempi più brevi e di eliminare eventuali "code d'infezione".

L'utilizzo del gamma interferon a scopo diagnostico può essere utilizzata solo a seguito di isolamento di *Mycobacterium bovis* e deve essere autorizzato dalla Regione.

Il test ha carattere di prova ufficiale e pertanto gli animali risultati positivi devono essere abbattuti prontamente al pari di quelli risultati positivi alla prova intradermica. Gli allevatori dovranno essere indennizzati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

GESTIONE DEI SOSPETTI

Nel caso in cui si manifestino reazioni dubbie o positive a seguito di prova intradermica, la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi è sospesa e il Veterinario ufficiale dovrà effettuare:

- Un approfondimento diagnostico, ai sensi dell'allegato A punto I. 3A.c) del D. Lgs. 196/99, che può prevedere anche l'abbattimento di almeno uno dei capi dubbi comportando la sola sospensione della qualifica. In tal caso l'animale abbattuto verrà indennizzato ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218;

OPPURE, se non applicabile quanto previsto al precedente punto:

- Una prova comparativa, trascorsi 42 giorni dalla precedente prova intradermica, ai sensi dell'allegato B punto 2.2 della Direttiva 64/432/CEE;

Gli animali in fase di macellazione saranno sottoposti, in collaborazione con il competente laboratorio territoriale dell'IZS, a un accurato esame anatomico-patologico per la ricerca di eventuali lesioni riferibili alla tubercolosi.

Qualora l'animale non presenti lesioni patologiche, il Veterinario ispettore dovrà comunque prelevare campioni dai linfonodi retrofaringei, mandibolari, bronchiali, mediastinici, sopra-mammari, da alcuni linfonodi mesenterici e del fegato per il rapido inoltro all'Istituto Zooprofilattico, ai sensi dell'allegato B del Regolamento 1226/2002/CE.

Se, a seguito dei controlli effettuati presso l'IZSve e presso il Centro di Referenza Nazionale (IZSLER), la presenza della tubercolosi non fosse confermata, la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi può essere ripristinata quando una prova su tutti gli animali di età superiore a sei settimane, effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali reattivi, ha dato esito negativo.

GESTIONE DI RISCONTRO DI SOSPETTA LESIONE TUBERCOLARE AL MACELLO

Ai sensi del D.M. 15 dicembre 1995, n.592 "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini", i medici veterinari addetti all'ispezione delle carni devono segnalare tempestivamente ogni riscontro di lesione tubercolare negli animali da macello tramite l'apposito modello 10/33.

Entro un massimo di 8 giorni dalla macellazione il modello 10/33 deve essere trasmesso ai Servizi veterinari dell'Az.-ULSS dove ha sede l'allevamento di provenienza dell'animale.

Inoltre la normativa comunitaria prevede che, a seguito di riscontro alla visita ispettiva di lesioni tubercolari, il veterinario ispettore debba predisporre l'invio del materiale patologico al Laboratorio territoriale dell'IZS al fine di consentire l'effettuazione delle prove istologica e colturale, per identificare l'agente patogeno causa della lesione. L'IZSve provvederà inoltre a inviare i campioni al Centro di Referenza Nazionale (IZSLER) per l'esame colturale.

Nel caso si tratti di un allevamento da riproduzione, il veterinario ufficiale competente per il territorio in cui è situato l'allevamento di provenienza del capo positivo, ricevuta la segnalazione, deve porre vincoli sanitari sull'allevamento e, nel caso in cui siano trascorsi almeno 42 giorni dal precedente controllo, sottopone immediatamente tutti i capi controllabili a una prova intradermica. Se sono trascorsi meno di 42 giorni dalla prova precedente, l'allevamento sarà posto in vincolo sanitario in attesa che trascorrano i tempi previsti per l'effettuazione della prova.

Nel caso di positività alle succitate prove l'allevamento verrà considerato infetto e pertanto dovranno essere attuate tutte le misure sanitarie previste al Capitolo III del D.M. 592/95.

Nel caso in cui le prove risultassero negative, in attesa dell'esito del laboratori sui campioni prelevati in fase di macellazione, si dovranno applicare le misure sanitarie previste dalla normativa negli allevamenti sospetti. Se le prove di laboratorio dovessero dare esito negativo, le misure restrittive devono essere revocate. In caso contrario dovrà essere effettuata un'indagine supplementare e tutti i capi bovini dovranno essere sottoposti a un'ulteriore prova intradermica.

A seguito di positività della succitata prova si applicherà quanto previsto al precedente paragrafo “STAMPING OUT”, pertanto se la prevalenza risulta inferiore al 20% gli animali presenti saranno sottoposti, previo accordo con l’IZS, anche a prelievo di sangue per il test del gamma interferon.

Nel caso la positività fosse riscontrata in un allevamento da produzione, la gestione del caso verrà effettuata in accordo con l’IZSve e la Regione.

ABBATTIMENTO CAPI INFETTI

Al momento della macellazione degli animali risultati positivi alla prova intradermica (focolaio), il Veterinario ispettore delle carni concorderà con l’IZS l’effettuazione di eventuali ulteriori campioni per la ricerca del micobatterio tubercolare al fine di consentirne la tipizzazione.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il D.M. 15 dicembre 1995, n.592 “Regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini” all’art. 9 lettera a) prevede che venga effettuata “un’accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali veterinari, mirata a individuare l’origine della malattia e gli eventuali contatti avvenuti con altri allevamenti”.

Pertanto risulta indispensabile che i Servizi veterinari effettuino un’indagine epidemiologica in modo corretto ed esaustivo in collaborazione con l’IZSve.

Copia dell’indagine epidemiologica andrà inviata, in formato pdf, al Servizio Veterinario regionale (sanita.animale@regione.veneto.it).

COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE

A seguito di riscontro di lesione tubercolare al macello, nel caso in cui l’animale risulti proveniente da uno Stato membro o da un Paese terzo, il Servizio veterinario dell’Az.-ULSS dovrà inviare copia della documentazione di scorta dell’animale con il relativo modello 10/33 alla Regione per il successivo inoltro al Ministero della Salute.

CONTROLLI SUPPLEMENTARI IN CAPI INTRODOTTI DA ZONE A RISCHIO PER TBC

I bovini introdotti in allevamenti da riproduzione della Regione del Veneto, provenienti da zone a rischio per TBC, devono essere sottoposti a prova intradermica per TBC trascorsi 42 giorni dalla loro introduzione, con modalità operative che saranno successivamente comunicate dalla Regione sulla base di una valutazione del rischio. Le spese di tali controlli sono a carico dell’allevatore che introduce gli animali.

BRUCELLOSI BOVINA

La qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi bovina, ai sensi del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 è mantenuta a condizione che continuino a essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- Ogni anno tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in almeno il 20% degli allevamenti, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica sul sangue o, per gli allevamenti lattieri, agli esami di campioni di latte. Se viene utilizzato il latte di massa devono essere a

effettuate tre prove nell'arco dell'anno, mantenendo per quanto possibile la cadenza quadrimestrale. Nell'arco dei 5 anni tutti gli allevamenti dovranno essere testati.

Gli allevamenti che effettuano la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto, devono essere sottoposti a controllo ogni anno.

- Da almeno tre anni non si è verificato alcun caso di aborto dovuto alla brucellosi e non è stato isolato alcun batterio *B. abortus* e almeno il 99,8% degli allevamenti ha ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi ogni anno negli ultimi cinque anni; il calcolo di questa percentuale deve essere effettuato il 31 dicembre di ogni anno.
- Esiste un sistema d'identificazione che consente di individuare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97.
- I casi d'aborto che si sospetta siano dovuti a brucellosi sono obbligatoriamente notificati e sottoposti a indagine da parte dell'Autorità competente.
- Ogni bovino sospetto di aver contratto la brucellosi è notificato all'Autorità competente e sottoposto agli esami ufficiali per la brucellosi, che devono includere almeno due prove sierologiche del sangue, compresa la prova di fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico dei campioni necessari prelevati in caso di aborto.
- Sino a quando permane il sospetto di infezione, è sospesa la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi dell'allevamento di origine o di transito dell'animale sospetto e degli allevamenti epidemiologicamente collegati.

CRITERI DI APPLICABILITA' DEL CONTROLLO SUL LATTE DI MASSA

Il controllo con il metodo ELISA per la ricerca della brucellosi bovina può essere utilizzato su un campione di latte proveniente da un'azienda in cui almeno il 30% delle vacche da latte presenti sono in lattazione.

È inoltre indispensabile, se si utilizza tale metodo, che vengano adottate misure idonee a assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui proviene il latte.

Il numero delle vacche rappresentate in ciascun campione di latte non deve essere superiore a 100 capi. Nel caso di allevamenti con un numero di vacche in lattazione superiore, il personale dell'Az.-ULSS preposto al controllo raccoglierà i campioni di latte in sala mungitura, in modo da consentire l'allestimento delle miscele per un massimo di 100 capi cadauna.

MODALITA' D'INVIO DEL CAMPIONE DI LATTE DI MASSA ALL'IZS

- Il campione verrà raccolto nell'apposito contenitore, fornito alle Az.-ULSS dall'IZS;
- Prima dell'immissione del latte nel contenitore, dovrà essere inserita la compressa di sodio azide per garantire la conservabilità del campione;
- Il campione potrà essere conservato a temperatura di refrigerazione o congelato fino al momento della consegna al competente Laboratorio territoriale dell'IZS;
- Il campione dovrà essere accompagnato dallo specifico modulo compilato in ogni sua parte e firmato.

POSITIVITA' AL LATTE DI MASSA

Nel caso in cui risultasse positiva la prova effettuata sul latte di massa, il Servizio Veterinario dell'Az.-ULSS competente per l'allevamento effettuerà un ulteriore sopralluogo e adotterà una delle seguenti procedure:

- Campionamento ufficiale di sangue individuale da tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi;

OPPURE

- Raccolta di un nuovo campione di latte di massa e contestuale effettuazione di un prelievo di sangue da tutte le bovine in asciutta al momento del sopralluogo. Se anche questo secondo campione del latte di massa dovesse risultare positivo, si preleverà il sangue da tutti i bovini in età superiore ai 12 mesi.

SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da Brucellosi è sospesa se si sospetta, in base a prove di laboratorio o per motivi clinici, che uno o più animali siano malati.

Gli animali sospetti devono essere abbattuti o isolati in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli altri animali.

Se l'animale sospetto è:

- Già stato abbattuto e non è più disponibile per ulteriori controlli:
 - La qualifica è ripristinata a seguito di due controlli ufficiali su tutti i bovini presenti nell'allevamento di età superiore ai 12 mesi. La prima prova è effettuata non prima di 30 giorni dopo l'allontanamento dell'animale e la seconda 60 giorni dopo la prima.
- Ancora presente in azienda:
 - Se correttamente isolato in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto con gli altri animali presenti in allevamento, può essere reintrodotta in allevamento con il ripristino della qualifica dell'allevamento, purché in seguito a una prova di sieroagglutinazione presenti un titolo brucellare inferiore a 30 UI di agglutinazione per millilitro e abbia reagito negativamente alla prova di fissazione del complemento o qualsiasi altra combinazione di prove autorizzata dal D.L.vo 196/99.
L'animale sospetto verrà sottoposto al prelievo di sangue trascorsi non meno di 7 gg dal precedente prelievo. Se l'esito della prova non evidenzia un effetto booster, per cui è possibile ritenere che l'infezione non sia riconducibile alla brucellosi ma si sospetta la presenza di altri patogeni, dovranno essere effettuate tutte le indagini del caso al fine di evidenziare la possibile causa della cross reazione. Per quanto riguarda l'approfondimento diagnostico nei confronti della *Yersinia* è opportuno effettuare un prelievo di feci oltre che sul bovino sospetto anche su altri 10 soggetti presenti nell'azienda.
 - Essere avviato alla macellazione e sottoposto a opportune indagini atte a accertare la presenza dell'infezione.

In entrambi i casi l'Az.ULSS dovrà effettuare un'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZSVE. Dovrà essere inoltre redatta una dettagliata relazione del caso da inviare alla Regione per la successiva comunicazione al Ministero, in quanto l'allevamento in oggetto non sarà considerato sede di focolaio.

Durante il periodo di sospensione della qualifica, oltre all'isolamento dei bovini sospetti, dovranno essere adottate le seguenti misure sanitarie:

1. Messa sotto sorveglianza ufficiale dell'allevamento;
2. Divieto di movimentazione da e verso l'allevamento salvo l'autorizzazione per l'uscita di bovini destinati a essere macellati. Questi ultimi, al momento della macellazione, dovranno comunque essere sottoposti a prelievi per esami sierologici e batteriologici;

3. Il latte potrà essere utilizzato per l'alimentazione umana solo se sottoposto a trattamento termico che garantisca l'inattivazione della brucella (pasteurizzazione).

BRUCELLOSI BOVINA- PROCEDURA FETI ABORTITI

Ai sensi del D.Lgs. 196/99, per mantenere la qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da Brucellosi bovina, è indispensabile che i casì di aborto siano obbligatoriamente notificati e sottoposti a un'indagine.

Per garantire una corretta gestione dei feti abortiti, viene definito un protocollo di seguito riportato:

1. I Veterinari liberi professionisti provvedono affinché i feti abortiti nelle aziende di bovini da riproduzione, siano inviati ai laboratori competenti per territorio dell'IZS nel più breve tempo possibile, accompagnati dagli invogli fetali e dalla Scheda BRC-1 (che verrà inviata a parte ai Servizi Veterinari delle Az-ULSS).
2. Presso il laboratorio diagnostico dell'Istituto viene effettuato un esame necroscopico per valutare le eventuali lesioni presenti e prelevare campioni per escludere la presenza di Brucella spp, e inoltre verranno garantite le analisi previste dalla succitata Scheda BRC-1.
3. La procedura prevista per la raccolta, i protocolli diagnostici e lo smaltimento dei feti raccolti dal Veterinario libero professionista è senza costi per l'allevatore e viene finanziata dalla Regione, individuando le risorse nel Fondo sanitario nazionale per la bonifica sanitaria degli allevamenti.
4. Al Veterinario libero professionista, a seguito dell'invio del feto al laboratorio territoriale dell'IZS, verrà corrisposto direttamente dall'Az-ULSS un compenso quantificato in 50 €.

LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

La qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne da Leucosi bovina enzootica, ai sensi del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 è mantenuta a condizione che:

- Tutti gli animali abbattuti nel territorio di competenza siano soggetti a ispezione ufficiale post-mortem. Devono essere inoltre notificati tutti i tumori che potrebbero essere causati dal virus della leucosi bovina enzootica ai fini degli esami di laboratorio.
- Ogni anno tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in almeno il 20% degli allevamenti, siano sottoposti e abbiano reagito negativamente a una prova sierologica o, per gli allevamenti lattieri, agli esami di campioni di latte.

CRITERI DI APPLICABILITA' DEL CONTROLLO SUL LATTE DI MASSA

Il controllo con il metodo ELISA per la ricerca della leucosi enzootica bovina può essere utilizzato su un campione di latte proveniente da un'azienda in cui almeno il 30% delle vacche da latte presenti sono in lattazione.

È inoltre indispensabile, se si utilizza tale metodo, che vengano adottate misure idonee a assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui proviene il latte.

Il numero delle vacche rappresentate in ciascun campione di latte non deve essere superiore a 100 capi. Nel caso di allevamenti con un numero di vacche in lattazione superiore, il personale dell'Az.-ULSS preposto al controllo raccoglierà i campioni di latte in sala mungitura, in modo da consentire l'allestimento delle miscele per un massimo di 100 capi cadauna.

MODALITA' D'INVIO DEL CAMPIONE DI LATTE DI MASSA ALL'IZS

- Il campione verrà raccolto nell'apposito contenitore, fornito alle Az.-ULSS dall'IZS;
- Prima dell'immissione del latte nel contenitore, dovrà essere immessa la compressa di sodio azide per garantire la conservabilità del campione;
- Il campione potrà essere conservato a temperatura di refrigerazione o congelato fino al momento della consegna al competente Laboratorio territoriale dell'IZS;
- Il campione dovrà essere accompagnato dallo specifico modulo compilato in ogni sua parte e firmato.

POSITIVITA' AL LATTE DI MASSA

Nel caso in cui risultasse positiva la prova effettuata sul latte di massa, il Servizio Veterinario dell'Az.-ULSS competente per l'allevamento, effettuerà un ulteriore sopralluogo e adoterà una delle seguenti procedure:

- Campionamento ufficiale di sangue individuale da tutti i bovini di età superiore ai 12 mesi;

OPPURE

- Raccolta di un nuovo campione di latte di massa e contestuale effettuazione di un prelievo di sangue da tutte le bovine in asciutta al momento del sopralluogo. Se anche questo secondo campione del latte di massa dovesse risultare positivo, si preleverà il sangue da tutti i bovini in età superiore ai 12 mesi.

LINEE GUIDA: "MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI CARNE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO"

L'introduzione di bovini destinati alla produzione di carne in allevamenti da ingrasso presenti sul territorio della Regione del Veneto è consentita alle condizioni previste dall'O.M. 28 maggio 2015.

Inoltre, i bovini degli allevamenti da ingrasso che vengono movimentati sul territorio della Regione Veneto devono soddisfare ai requisiti di seguito riportati.

ALLEVAMENTO ACCREDITATO NEI CONFRONTI DELLA TBC – BRC - LBE

Sono definiti allevamenti accreditati per le movimentazioni da vita gli svezzamenti, gli allevamenti da ingrasso e i centri di condizionamento in cui:

- Tutti i capi sono correttamente identificati ai sensi della vigente normativa in materia;
- Gli animali sono rimasti in una sola azienda negli ultimi 30 giorni prima della successiva movimentazione, a eccezione della movimentazione per l'invio al macello;
- Tutti i capi presenti sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;
- Vengono introdotti esclusivamente animali provenienti da allevamenti U.I. da TBC, BRC bovina e LBE;
- I bovini presenti sono sottoposti a controlli diagnostici effettuati a sondaggio in funzione dell'età dell'animale e della numerosità della partita con le modalità riportate nella *Tabella 1*, con cadenza annuale.

Tabella 1

CONSISTENZA ALLEVAMENTO	N. CAPI DA MONITORARE
< 20 CAPI	TUTTI
21 – 40	21
41 – 99	25
100 – 150	27
> 150	30

REVOCA E RIACQUISIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

Lo stato di accreditamento è revocato quando:

- Nelle aziende vengono introdotti animali provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni o non accreditati ai sensi del presente provvedimento;
- È ufficialmente confermata la presenza della malattia.

In tal caso non sarà più possibile movimentare gli animali, se non per l'invio in vincolo sanitario a un impianto di macellazione.

Le misure restrittive sugli allevamenti risultati infetti possono essere rimosse a condizione che tutti gli animali presenti nell'unità produttiva (capannone) siano stati avviati alla macellazione e che siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione. In alternativa alla macellazione, è possibile rimuovere le misure restrittive a seguito di una prova intradermica con esito negativo effettuata su tutti i capi presenti nell'unità produttiva (capannone).

PROVVEDIMENTI PER GLI ALLEVAMENTI INFETTI

In caso di riscontro di positività, rilevata sia a seguito di test diagnostici effettuati in vita sia a seguito di ispezione post-mortem al macello, negli allevamenti da cui proviene il capo positivo devono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- Accurata indagine epidemiologica nell'allevamento, onde accertare la diffusione o l'eventuale rischio di diffusione della malattia;
- Comunicazione della positività all'Az.-ULSS competente per l'allevamento di prima provenienza dell'animale positivo, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Invio in vincolo sanitario al macello degli animali presenti nell'unità produttiva in cui erano detenuti il/i capo/i infetto/i;
- Divieto di introduzione di nuovi animali nell'unità produttiva (capannone) fino completo svuotamento della stessa e prima che siano state effettuate le disinfezioni del caso;

Ulteriori misure verranno attuate in

CONTROLLI AL MACELLO

Tutti i bovini macellati devono essere oggetto di un'accurata ricerca delle lesioni provocate dalla tubercolosi e queste ultime devono essere sottoposte, presso i laboratori dell'IZSVe, a un esame istologico e batteriologico per evidenziare il bacillo della tubercolosi. I campioni dovranno essere inviati al Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi presso l'IZSLER di Brescia.

Per il mantenimento dell'accreditamento dell'allevamento nei confronti della Brucellosi bovina e della LBE, nel caso in cui i bovini da carne vengano inviati presso un impianto di macellazione della Regione del

Veneto, è possibile sostituire le prove a sondaggio previste dal primo paragrafo in allevamento, con un monitoraggio sierologico al momento della macellazione.

BRUCELLOSI OVICAPRINA

La Regione del Veneto è dichiarata territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovi-caprina. Per il mantenimento di tale qualifica, negli allevamenti dovranno essere effettuati a cadenza biennale i prelievi di sangue su:

- Tutti gli animali maschi non castrati di età superiore ai sei mesi;
- Tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente;
- Il 25% delle femmine in età da riproduzione (sessualmente mature) o in lattazione, per un numero di capi non inferiore a 50 per azienda. Se presenti in numero inferiore a 50, dovranno essere testate tutte.

GREGGI TRANSUMANTI

Pur in presenza di una situazione sanitaria favorevole è importante non ridurre l'attenzione per quanto riguarda i controlli sugli allevamenti ovi-caprini che per motivi di pascolo si spostano sul territorio regionale in relazione ai possibili contatti epidemiologici legati a queste movimentazioni.

Pertanto, deve essere effettuato un doppio controllo sierologico sugli animali di allevamenti che praticano l'alpeggio. Il primo controllo (in fase di monticazione) dovrà essere effettuato con le modalità previste dal precedente paragrafo). Al secondo controllo (in fase di demonticazione), dovranno essere sottoposti a prelievo un numero di animali su base campionaria con la numerosità di cui alla *Tabella 1* (sopra riportata).

PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO (MOD. 4)

La dichiarazione di provenienza degli animali (mod.4) a firma dell'interessato deve essere redatta in 4 esemplari: due esemplari della dichiarazione vengono utilizzati dall'allevamento di partenza, un esemplare viene conservato dal trasportatore e il quarto deve essere inviato all'allevamento di ultima destinazione per ogni eventuale richiesta.

Il detentore dell'allevamento di provenienza e dell'allevamento di destinazione, conserva una copia del documento di accompagnamento in azienda e, nel caso in cui abbia delegato, ai sensi dell'art. 4, l'adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 31 gennaio 2002 e s.m.i, provvede a consegnarne una copia all'Ente o organismo delegato.

Le suddette copie dei documenti di accompagnamento devono essere conservate presso le sedi degli organismi di cui sopra e dovranno essere messe a disposizione dell'autorità competente per ogni eventuale controllo.

In tutti gli altri casi una copia dei mod. 4 deve essere inviata ai Servizi Veterinari delle Az-ULSS rispettivamente competenti sull'allevamento di partenza e di destinazione.

Le aziende che hanno dato delega al Servizio Veterinario o a una Associazione, e che trasmettono al delegato i dati in modo automatizzato tramite file generati secondo il tracciato regionale (file ASSO), possono, previa autorizzazione da parte del delegato, evitare di inviare allo stesso tutta la documentazione cartacea relativa ai movimenti trasmessi in modo telematico. Detti documenti saranno archiviati dall'allevatore e resi disponibili al delegato su richiesta.